



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma 24 luglio 2008

Protocollo: 1327

Rif.:

Allegati:

Alle Associazioni di Categoria

Alle Associazioni Spedizionieri
Doganali

All' Unione Italiana delle Camere
di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
Roma (fax 06 78052346)

Alla Camera di Commercio
Internazionale
Via XX Settembre, 5
Roma (fax 06 4882677)

Agli Operatori del settore

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 639/08 che modifica il Reg. CE 1043/05

La riforma della politica agricola comune e l'evoluzione dei prezzi dei prodotti agricoli sul mercato mondiale hanno abbassato notevolmente l'incidenza sul bilancio comunitario delle somme pagate a titolo di restituzione , per i prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto opportuno ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori del settore e semplificare la procedura di versamento delle restituzioni all'esportazione.

Con l'emanazione del Regolamento CE 639 del 24 giugno 2008 , applicabile dal 6 luglio 2008, la Commissione ha, infatti , apportato sostanziali modifiche al Reg. CE 1043/05.

Si riassumono , **per quanto di competenza del SAISA** , le principali disposizioni dettate dal Reg. CE 639/08.

Il predetto regolamento:

- ha allineato le norme in materia di cessione dei titoli di restituzione alle disposizioni dettate dal Reg CE 376/08, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione di esportazione e di fissazione anticipata della restituzione; **a seguito** di tale modifica gli operatori del settore possono cedere i diritti derivanti dai titoli di restituzione durante tutto il periodo di validità dei titoli stessi **ma non sono più tenuti ad indicare, all'atto della presentazione della relativa domanda , l'identificativo dell' eventuale cessionario (art. 27 del Reg. CE 1043/05);**
- ha fissato in **sei mesi**, dal ricevimento della domanda di restituzione, il termine massimo entro il quale l'Organismo pagatore deve imputare gli importi delle restituzioni ai titoli, a scarico dei quali sono state effettuate le operazioni di esportazione (**art. 32 par. 2 secondo comma del Reg. CE 1043/05**);
- ha confermato che i titoli di restituzione sono validi fino alla fine del quinto mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda; qualora il termine di cinque mesi oltrepassi la campagna , il titolo si intende valido soltanto fino alla fine della stessa campagna; (**art. 39 par. 2 primo comma del Reg. Ce 1043/05**);
- ha stabilito che i titoli di restituzione richiesti **entro il 7 settembre** (e , quindi, nel periodo **luglio/settembre**) o i titoli di restituzione richiesti entro il 7 novembre, **per i quantitativi non assegnati nella tranche precedente**, sono validi fino alla fine del decimo mese successivo al mese in cui è stata presentata la domanda; (**art. 39 par. 2 secondo comma del Reg. CE**

1043/05); tale disposizione riveste fondamentale importanza in considerazione della circostanza che *probabilmente*, a partire dal 1 ottobre 2008, saranno azzerati i tassi di restituzione nel settore dello zucchero bianco;

- ha ribadito che i titoli di restituzione ,rilasciati per le esportazione di merci effettuate nell'ambito di operazioni di aiuti alimentari, sono validi fino alla fine del quinto mese successivo al mese di presentazione della relativa domanda (**art. 39 par 2 terzo comma del Reg. CE 1043/05**);
- ha confermato che i tassi di restituzione fissati in anticipo rimangono applicabili fino all'ultimo giorno del periodo di validità del titolo.(**art. 39 par. 2 quarto comma del Reg. CE 1043/05**);
- ha statuito che gli operatori del settore possono chiedere il pagamento della restituzione, per esportazioni non accompagnate da titolo, fino a un massimo di **centomila euro** (**art. 47 par. 2 1° comma del Reg. CE 1043/05** - per i cosiddetti piccoli esportatori la precedente disposizione prevedeva 75.000 euro -); **la sostanziale modifica apportata dal Reg. CE 639/08 è che possono usufruire di detto plafond anche gli operatori che utilizzano o hanno utilizzato nello stesso esercizio finanziario titoli di restituzione.**

A carattere generale si evidenzia agli operatori di valutare l'opportunità di frammentare la richiesta in più titoli di restituzione con fissazione anticipata della restituzione al fine di agevolare la propria operatività e quella degli Uffici amministrativi coinvolti.

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*

